

L'elenco degli Stati e territori della BLACK LIST

La lista dei Paesi o territori aventi regimi fiscali privilegiati è contenuta nel **decreto ministeriale del 21 novembre 2001** e si articola su tre livelli:

- a) una serie di Stati e territori cui si applica, sempre e comunque, il regime di ineducibilità di cui all'articolo 167 del Tuir, individuata **all'articolo 1** del decreto in commento;
- b) tre Stati, elencati nell'**articolo 2**, cui si applica l'ineducibilità per le operazioni intercorse con tutte le tipologie di società fatta eccezione per alcune espressamente previste (tra questi, per il solo Principato di Monaco è stato adottato un criterio percentuale escludendo le società che realizzano almeno il 25 per cento del fatturato fuori da detto Stato);
- c) un'ultima serie di Stati e territori individuati nell'**articolo 3** cui invece il regime in questione trova applicazione soltanto ed esclusivamente per determinate tipologie.
In particolare, il decreto ministeriale del 21 novembre 2001 prevede che:

Articolo 1

Si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

<i>Elenco degli Stati a regime fiscale privilegiato (DM 23.01.2002) modificato DM 22.03.2002)</i>
Per tutte le imprese
Alderney (Isole del Canale), <u>Andorra</u> , <u>Anguilla</u> , <u>Antille Olandesi</u> , <u>Aruba</u> , <u>Bahamas</u> , Barbados, <u>Barbuda</u> , Belize, <u>Bermuda</u> , Brunei, Cipro*, Filippine, Gibilterra, <u>Gibuti (ex Afar e Issas)</u> , <u>Grenada</u> , Guatemala, <u>Guernsey (Isole del Canale)</u> , Herm (Isole del Canale), <u>Hong Kong</u> , <u>Isola di Man</u> , <u>Isole Cayman</u> , Isole Cook, Isole Marshall, <u>Isole Turks e Caicos</u> , <u>Isole Vergini britanniche</u> , Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, <u>Liechtenstein</u> , <u>Macao</u> , Maldive, Malesia, Montserrat, <u>Nauru</u> , Niue, Nuova Caledonia, <u>Oman</u> , Polinesia francese, <u>Saint Kitts e Nevis</u> , Salomone, <u>Samoa</u> , Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, <u>Sark (Isole del Canale)</u> , <u>Sevchelles</u> , Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), <u>Vanuatu</u> .
NB: in neretto e sottolineati già nel precedente DM 24.04.1992

* Malta e Cipro dal 01.05.2004 sono entrate a far parte della Unione Europea, il co. 10 dell'art 110 ed il DM 24.03.2002 individuano i paesi extracomunitari, si ritiene che i due paesi siano esclusi da tale data e non sono applicabili le limitazioni (R.M. 96/E 30/07/2004)

Articolo 2

Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori di cui all'articolo 1:

<i>Elenco degli Stati a regime fiscale privilegiato (DM 23.01.2002) modificato DM 22.03.2002)</i>
Per tutte le imprese tranne quelle escluse
1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
3) soppresso
4) Monaco Principato, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25 per cento del fatturato fuori dal Principato.
4bis) Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Articolo 3

1. Le disposizioni indicate nell'articolo 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

Per tutte le imprese indicate e per quelle con trattamenti agevolati analoghi

- 1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
- 2) Antigua, con riferimento alle International Business Companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law;
- 4) Costa Rica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
- 5) Dominica, con riferimento alle International Companies esercenti l'attività all'estero;
- 6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
- 7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
- 8) Kenya, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
- 9)* (vedi sopra) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;
- 10) Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;
- 11) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
- 13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;
- 13) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio";
- 14) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli **Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati**, in virtù di accordi o provvedimenti dell'Amministrazione dei medesimi Stati.

Per maggiori informazioni visitare www.costituzione.us